



## CORTE D'APPELLO DI BARI

Sezione Prima CIVILE

La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1.dott. Maria MITOLA       | Presidente rel. |
| 2.dott. Alessandra PILIEGO | Consigliere     |
| 3. dott. Oronzo PUTIGNANO  | Consigliere     |

ha pronunciato, nel procedimento n. 1392/22, avente ad oggetto la delibazione della sentenza emessa in data 4.04.2019 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese e di Appello per l'Albania, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale delle Segnatura Apostolica, giusto decreto prot. N. 56472/22 EC del 17.01.2023

TRA

O [redacted] P [redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted]

Attore

e

R [redacted] D [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted]

Convenuta

All'esito dell'udienza cartolare del 7.02.2023, la causa è stata riservata per la decisione.

## OSSERVA

Con atto di citazione, notificato in data 12.10.2022, P [redacted] O [redacted] ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte d'Appello, D [redacted] R [redacted] per la delibazione della sentenza emessa in data 4.04.2019 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese e di Appello per l'Albania.

Il Tribunale Ecclesiastico aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, celebrato in [redacted] in data [redacted] trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 91, Serie A parte II, Anno [redacted] per "esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore".

Con comparsa di costituzione e risposta del 18.01.2023, si è costituita R [redacted] D [redacted] nel procedimento iscritto innanzi a questa Corte di Appello al n. R.G. 1392/2022, deducendo, preliminarmente e pregiudizialmente, l'improcedibilità ed inammissibilità dell'azione, rilevabile anche d'ufficio, e nullità dell'atto di citazione per difetto del rilascio del Decreto di esecutorietà della sentenza canonica di nullità del matrimonio e, nel merito, che la convivenza coniugale aveva avuto

durata pari a diciannove anni, così come si evince anche dalla sentenza canonica, pagina 3, n.3; ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.

La D. [redacted] ha richiamato nei propri scritti difensivi il principio di cui alla sentenza n. 16379/2014 delle Sezioni Unite della Cassazione, in ossequio al quale la sentenza ecclesiastica per il consolidarsi del matrimonio-rapporto tra i coniugi, per un periodo superiore a tre anni, non è suscettibile a delibazione perché tanto sarebbe contrario all'ordine pubblico.

Segnatamente la convivenza *«come coniugi»*, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio *«concordatario»* regolarmente trascritto, connota *«nell'essenziale, l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano»*, e pertanto *«è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano"»*.

Ragion per cui, tale situazione giuridica, anche in applicazione dell'art. 7 Cost., comma 1, e del principio supremo di laicità dello Stato, sarebbe ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, a prescindere dal vizio genetico del matrimonio invocato dalle parti in sede ecclesiastica ed accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico.

Con memoria depositata in data 1.08.2023 il P. [redacted] ha allegato il decreto di esecutività della sentenza ecclesiastica del 4.04.2019, emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura apostolica N. 56472/22 EC del 17.01.2023 e ha insistito per l'accoglimento della domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio e se del caso, in via istruttoria, per contrastare gli assunti della D. [redacted] ha chiesto espletarsi interrogatorio formale della D. [redacted] e prova testimoniale con esame di Don [redacted] e [redacted] C. [redacted] sui capitoli ivi indicati.

Con le note depositate all'udienza cartolare del 7.02.2023 la causa è stata riservata per la decisione.

#### Motivi della decisione

Rileva la Corte che la causa può essere decisa senza necessità di attività istruttoria, in quanto tale attività è stata richiesta dal solo attore su questioni pienamente dibattute nel corso del giudizio ecclesiastico fondate su fatti storici in ordine ai quali non c'è stata contestazione.

Tanto premesso, priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità della domanda per mancata allegazione, unitamente alla citazione, del Decreto di esecutività emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Rileva la Corte che *«In materia di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal*

tribunale ecclesiastico, il decreto col quale il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica rende esecutiva tale sentenza non costituisce un presupposto processuale, bensì una condizione dell'azione; ne consegue che non è necessaria la sua esistenza nel momento in cui il giudizio di delibazione viene introdotto, potendo la sentenza ecclesiastica essere delibata purché tale decreto esista nel momento in cui la lite viene decisa". (Sez. 1, Sentenza n. 814 del 15/01/2009, Rv.606095- 01).

Nella specie con la memoria del 1°.02.2023 il P [redacted] ha prodotto il decreto anzidetto (prot. N. 56472/22 EC del 17.01.2023).

Nel merito la domanda è fondata.

Il Tribunale ecclesiastico ha dichiarato la nullità del matrimonio, contratto da O [redacted] P [redacted] e R [redacted] D [redacted] per "esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore".

Orbene, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, per effetto dell'eccezione in senso proprio di protratta convivenza sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, occorre valutare, alla luce dei principi affermati da Cass. S.U. 17.7.2014 n. 16379, se detta situazione costituisca motivo ostativo al riconoscimento nel nostro ordinamento dell'efficacia della pronuncia del Tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio religioso e segnatamente se la sentenza ecclesiastica si ponga o meno in contrasto con l'ordine pubblico interno.

Il giudice di legittimità nella sentenza n. 16379 del 17.07.2014 ha statuito che la convivenza "come coniugi" deve intendersi – secondo la Costituzione (artt. 2, 3, 29, 30 e 31), le Carte europee dei diritti (art. 8, paragrafo I, della CEDU, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), come interpretate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ed il Codice Civile – quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari.

In tal modo intesa, la convivenza "come coniugi", protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano" e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 7 co. 1 e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa – ai sensi dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18.2.1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11.2.1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla

legge 25 marzo 1985, n. 121 (in particolare, dell'art. 8, numero 2, lettera c, dell'Accordo e del punto 4, lettera b, del Protocollo addizionale), e dell'art. 797 co. 1 n. 7 cpc – alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'“ordine canonico”.

Infatti, la convivenza dei coniugi, caratterizzata dagli elementi sopra richiamati, protrattasi per almeno tre anni, dopo la celebrazione del matrimonio, in quanto costitutiva di una situazione giuridica disciplinata e tutelata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di “ordine pubblico italiano”, secondo il disposto di cui all'art. 797, primo comma, n. 7, cod. proc. civ., osta alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario.

Ciò posto, questa Corte, nei limiti dell'osservanza del principio di diritto in base al quale, nel giudizio di delibazione della sentenza emessa dal giudice ecclesiastico, al giudice italiano non è consentito il riesame nel merito, ai sensi dell'art. 4 n. 3) del Protocollo Addizionale dell'Accordo firmato il 18.2.1984 di modifica dei Patti Lateranensi, non può non tenere conto delle risultanze istruttorie emerse nell'ambito del giudizio ecclesiastico in quanto l'attore, per opporsi all'eccezione della D [redacted] ha chiesto disporsi i medesimi mezzi istruttori espletati nell'ambito del giudizio ecclesiastico, mentre la convenuta, che ha proposto l'eccezione, nulla ha chiesto sotto il profilo istruttorio neppure come prova contraria.

Analizzando il materiale probatorio in atti emerge che, già dalla motivazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico risulta evidente che la convivenza fra i due coniugi sia stata più che altro l'accudimento da parte del P [redacted] della D [redacted] attese le fragilità anche psichiche di quest'ultima, come raccomandatogli, sin dall'inizio della sua conoscenza, dai genitori della moglie.

Il P [redacted] apparteneva, infatti, ad una famiglia molto religiosa composta da diversi sacerdoti e consacrate e anch'egli, pensando di avere la vocazione al sacerdozio, da piccolo, aveva fatto l'esperienza del Seminario minore.

Quando conobbe R [redacted] D [redacted] intrattenne con lei una relazione sentimentale ma senza particolare trasporto, in quanto aveva sempre in mente la volontà di consacrarsi, tanto che interruppe il fidanzamento per trascorrere un anno presso gli Oblati del Cuore Immacolato di Maria.

Trascorso quel periodo decise comunque di tornare a casa e riprendere gli studi universitari.

Chiamato a svolgere il servizio militare l'intervento del padre di R [redacted] gli consentì di riavvicinarsi a casa per assistere il padre, gravemente ammalato e ciò innescò in lui un senso di grande riconoscenza

verso la famiglia D [redacted] che a qual punto cominciò a premere per la celebrazione del matrimonio fra R [redacted] e O [redacted] che riteneva la persona più adatta ad occuparsi della ragazza da sempre bisognosa di una guida.

O [redacted] non se la sentì di tirarsi indietro, stante il suo carattere remissivo, il suo senso di gratitudini e la consapevolezza della necessità di R [redacted] di essere protetta e accudita e anche perché la sua famiglia avrebbe disapprovato la rottura del fidanzamento anche perché la famiglia della ragazza, era molto in vista nel paese di [redacted]

Egli aveva comunicato i suoi dubbi a Don [redacted] (sentito come teste nel giudizio ecclesiastico) che lo redarguì e lo invitò a non sposarsi.

Dopo la celebrazione del matrimonio il P. [redacted] mantenne le sue riserve e, a maggior ragione dopo la nascita della figlia, continuò la sua convivenza con la moglie solo perché sapeva che questa aveva bisogno di qualcuno che la guidasse e si prendesse cura di lei e della bambina.

La ricostruzione dei fatti che emerge dagli atti del processo ecclesiastico risulta anche dalle deposizioni di Don [redacted] e di [redacted] (sorella dell'attore), le cui dichiarazioni non furono smentite dalle generiche affermazioni delle sorelle di R [redacted] D [redacted] che comunque confermarono la funzione protettiva e di guida del P. [redacted] all'interno della coppia, pur glissando in ordine alle fragilità psichiche della donna, e la stessa R [redacted] confermò di essere stata "timida e complessata" e di essere stata aiutata dal P. [redacted]

Orbene le risultanze istruttorie acquisite nell'ambito del procedimento ecclesiastico, delle quali si dà dettagliatamente conto nella sentenza di nullità, sono univoche nel rappresentare un rapporto di coniugio sin dagli esordi non coerente al concetto di unione coniugale.

Tali allegazioni conducono la Corte a ritenere che la convivenza della coppia [redacted] come coniugi, intesa come consuetudine di vita coniugale, stabile e continua nel tempo, non sia mai stata tale, consistendo, invece, in una mera coabitazione.

Pertanto, nella specie, a giudizio della Corte, difettano comunque gli elementi indispensabili per ritenere che tra gli stessi coniugi fosse stata realizzata un'effettiva comunione di vita spirituale e materiale e che vi fosse stato il continuativo e reciproco adempimento dei doveri di assistenza morale. Per le suesposte considerazioni, deve confermarsi che la prolungata convivenza ultratriennale dei coniugi eccepita dalla convenuta non integri, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2014, una causa ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza canonica di nullità per il vizio del "matrimonio-atto" accertato dal Tribunale ecclesiastico.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui

al DM 147/22 scaglione di valore indeterminabile a "complessità bassa", con l'applicazione dei parametri minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto che l'oggetto della controversia è costituito da un rapporto giuridico insuscettibile di valutazione economica e che la definizione della causa ha richiesto la risoluzione di modeste questioni in fatto ed in diritto.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, sentito il Procuratore Generale della Repubblica, definitivamente pronunciando nel giudizio avente ad oggetto la delibazione della sentenza emessa in data 4.04.2017 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese e di Appello per l'Albania, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale delle Segnatura Apostolica, giusto decreto prot. N. 56472/22 EC del 17.01.2023, resa tra P [redacted] O [redacted] e D [redacted] R [redacted] così provvede:

1. Dichiara l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata tra le parti di questo giudizio, emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese e di Appello per l'Albania il 4.04.2020 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto n. 56472/22 EC del 17.01.2023 con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti ricorrenti, il giorno [redacted] a [redacted] presso la Parrocchia [redacted]
2. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di [redacted] la trascrizione della sentenza in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune di [redacted] al n. 91, Serie A parte II, Anno [redacted]
3. condanna D [redacted] R [redacted] al pagamento delle spese del presente giudizio in € 3.473,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;

Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il giorno 21.02.2023.

**Il Presidente estensore**  
**Maria Mitola**